

IVA

Split payment: gli elenchi per l'anno 2022

di **Federica Furlani**

Seminario di specializzazione

LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il regime Iva dello **split payment** prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggette ad Iva (il regime non si applica in caso di operazioni esenti, non imponibili o fuori campo), effettuate **nei confronti di amministrazioni pubbliche ed altri soggetti specificamente individuati**, l'Iva sia applicata ed esposta in fattura dal fornitore ma versata all'Erario dai cessionari o committenti, anziché dal fornitore stesso come avviene ordinariamente.

L'ambito temporale di applicazione di tale meccanismo è al momento fissato **fino al 30 giugno 2023** (decisione di esecuzione UE 2020/1105 del Consiglio UE del 24 luglio 2020, recante modifica della decisione di esecuzione UE 2017/784).

Fondamentale per l'applicazione del regime di **split payment** è identificare l'**ambito soggettivo**, ovvero i soggetti cessionari e/o committenti destinatari delle disposizioni di cui all'[articolo 17ter D.P.R. 633/1972](#).

Deve trattarsi di operazioni effettuate nei confronti della **Pubblica Amministrazione**, come definite dall'[articolo 1, comma 2, L. 196/2009](#), e successive modificazioni e integrazioni, e, ai sensi dell'[articolo 17ter D.P.R. 633/1972](#), nei confronti di:

- 0a) **enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;**
- 0b) **fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;**
- a) **società controllate, ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 2\), co. civ.](#), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;**
- b) **società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n.](#)**

1), cod. civ., da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

c) **società partecipate**, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

d) **società quotate** inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Stante la criticità nel verificare facilmente se un soggetto cessionario/committente sia destinatario o meno del regime di *split payment*, il comma 1-quater dell'**articolo 17bis** stabilisce che, a richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti (di cui ai commi 1 e 1bis) devono rilasciare un **documento attestante** la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del citato articolo.

Inoltre sul **sito Internet istituzionale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e della Finanze** sono pubblicati ogni anno (entro il 20 ottobre con effetti a valere dall'anno successivo) gli **elenchi dei soggetti interessati** dallo *split* per le cessioni o prestazioni effettuate nei loro confronti: l'inclusione nei citati elenchi determina un **effetto costitutivo**.

Per il **2022**, come già per l'anno precedente, i soggetti sono suddivisi nelle seguenti sei categorie:

- **società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri** ([articolo 2359, comma 1, n. 2, cod. civ.](#));
- **enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;**
- **enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;**
- **enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;**
- **enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche;**
- **società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.**

Sul sito è possibile effettuare la **ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società** presenti avvalendosi della consultazione tramite codice fiscale.

I suddetti elenchi **non ricomprendono le Amministrazioni pubbliche**, come definite dall'[articolo 1, comma 2, L. 196/2009](#) (con ricognizione da effettuarsi annualmente), per le quali è necessario fare riferimento all'**elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni** (www.indicepa.gov.it).

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, **potranno**

segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto, mediante apposito modulo di richiesta.

Per quanto riguarda il verificarsi o la perdita del requisito del controllo o dell'inclusione nell'indice FTSE, in base a quanto stabilito dal **D.M. 23.01.2015**, come modificato da ultimo dal **D.M. 09.01.2018**:

- nel caso in cui **il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno entro il 30 settembre**, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano il regime dello *split payment* alle operazioni per le quali è **emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo**;
- nel caso in cui **il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi invece in corso d'anno dopo il 30 settembre**, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano il regime dello *split payment* alle operazioni effettuate **a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo**;
- nel caso in cui **il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno entro il 30 settembre**, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni di cui al citato articolo 17ter **fino al 31 dicembre dell'anno in corso**;
- nel caso in cui **il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno dopo il 30 settembre**, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare lo *split payment* alle operazioni per le quali è emessa fattura **fino al 31 dicembre dell'anno successivo** ([circolare AdE 9/E/2018](#)).